

## RELATORI

Avv. Danilo Gimminiani

Avv. Sara Frattura

### RIFORMA CARABIA – PROCEDIMENTO E PROCESSO PENALE

#### GIUDIZIO IMMEDIATO

Le disposizioni della Riforma sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e digitalizzazione.

La presente relazione vuole concentrare l'analisi sull'aspetto del giudizio immediato, e, in particolar modo, sugli interventi proposti dall'art. 27 del D. Lgs n. 150/2022 a seguito dei riti premiali che possono essere richiesti a seguito di giudizio immediato.

#### TESTO DELLA NORMA

##### Art. 27

#### *Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale*

*1. Al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio abbreviato», la parola: «ovvero» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell'articolo 444», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova»;*

*b) all'articolo 458:*

*1) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Il giudice fissa», sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e, dopo le parole: «camera di consiglio», sono inserite le seguenti: «per la valutazione della richiesta,»; al terzo periodo, le parole: «commi 3 e 5», sostituite dalle seguenti «commi 3, 5 e 6-ter»;*

*2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

*«2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.*

*2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.»;*

*c) dopo l'articolo 458, è inserito il seguente: «Art. 458-bis (Richiesta di applicazione della pena).*

*1. Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.*

*2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-ter.».*

Di seguito vengo riportati gli articoli al codice di procedura penale in cui sono evidenziate le novità aggiunte dalla riforma.

**Art. 456. Decreto di giudizio immediato**

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, **ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.**
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

**Art. 458 c.p.p. - Richiesta di giudizio abbreviato**

1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.**2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, e 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.**
- 2-bis. **Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.**
- 2-ter. **Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.**
3. (Omissis).

**Art. 458-bis c.p.p. - Richiesta di applicazione della pena**

1. **Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.**
2. **Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-ter.**

**La norma citata pone correttivi agli articoli 456, 458 e del codice di rito ed introduce un due nuovi articoli il 458 bis ed il 558 bis.**

I criteri di delega sono intesi a favorire la trasformazione del giudizio immediato in rito speciale deflativo.

A tal fine si intende rendere obbligatoria, con la dicitura “*il giudice fissa in ogni caso...*”, a richiesta dell'imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anche a fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l'imputato possa presentare richieste ulteriori, sempre nell'ottica di definire il procedimento.

Infine, viene disciplinata l'eventualità che le richieste di rito alternativo non vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento.

L'intervento sull'art. 446, comma 1 è di mero raccordo con la “nuova” possibilità di chiedere il patteggiamento all'udienza di cui all'art. 458, comma 2.

L'intervento sull'art. 456, comma 2 è volto a positivizzare il dictum della sentenza costituzionale n. 19 del 2020. Conseguentemente, si è ritenuto di dover menzionare la sospensione del procedimento con messa alla prova come possibile oggetto di richiesta all'udienza camerale anche negli articoli 458 e 458-bis.

Quanto alla modifica dell'art. 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p., si tratta di allineamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003.

Atteso ciò, nell'odierna disciplina quando si parla di giudizio immediato si intende un rito speciale dibattimentale, connotato dalla celerità ma non premiale come gli altri riti, attivabile unilateralmente o dal Pubblico Ministero o dall'imputato che – saltando l'udienza preliminare – perviene direttamente al giudizio. In tal caso, il Giudice per le indagini preliminari avrà il solo compito di controllare il rispetto delle condizioni di legge e che, in caso positivo, emette il decreto di citazione a Giudizio.

Si tratta dunque di un procedimento speciale poichè devia da quella che è la normale procedura penale che prevede, per molti ma non per tutti i reati, la celebrazione dell'udienza preliminare in funzione di udienza filtro nel corso del quale le parti dell'accusa e della difesa nel contraddittorio, visionati gli atti dei fascicoli dell'accusa ed eventualmente della difesa, discutono circa l'esistenza o meno degli elementi che dovrebbero sostenere l'accusa in giudizio.

Nel giudizio immediato, l'accusa e più di rado l'imputato, chiede che l'udienza preliminare venga saltata, poichè dagli atti di indagine risulta che la prova in favore dell'accusa o in favore della difesa a seconda appunto di chi lo chieda, è evidente.

A seguito della richiesta di Giudizio Immediato, il GIP senza contraddittorio o senza alcuna udienza, deciderà se la prova è o meno evidente e se sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge.

Su tale ultimo aspetto, per la richiesta di Giudizio Immediato occorre che l'indagato sia stato chiamato a rendere l'interrogatorio, oltre al limite temporale ovvero che non siano trascorsi più di 90 giorni da quando il nome dell'indagato viene iscritto nel registro delle notizie di reato. Ciò, evidentemente, in ossequio ad un principio di celerità tipico del giudizio immediato.

Come già detto, il rito non è premiale, nel senso che non prevede alcun sconto di pena: infatti, se il GIP riterrà che vi sono le condizioni per celebrare il rito Immediato l'imputato verrà traghettato in dibattimento come se si fosse celebrata l'udienza preliminare nel rito ordinario.

Alla luce della nuova novella legislativa, invece, l'art. 458 co. 2 c.p.p. viene rinnovato con la finalità prevista dal legislatore di permettere l'accesso ai riti cosiddetti premiali del patteggiamento o del giudizio abbreviato in visione di quell'obiettivo che si è dato il legislatore di efficienza e di celerità dei processi. Vengono incrementate le possibilità di accesso ai riti premiali con possibilità all'imputato di ripresentare la richiesta di un rito premiale.

In pratica adesso, a fronte del decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato si apre il seguente scenario: quando l'imputato avanza richiesta di giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria, e il GIP glielo nega, la riforma prevede che l'imputato possa

avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria o richiesta di patteggiamento. Ugualmente quando l'imputato intende richiedere il patteggiamento ma non trova l'accordo del PM, oppure quando la richiesta viene rigettata dal GIP, la riforma prevede che l'imputato possa allora avanzare richiesta di giudizio abbreviato.

Concludendo l'analisi del giudizio immediato si deve far riferimento all'art. 32 della riforma, ove è possibile scorgere le novità contenute nella lettera f) che inserisce nel titolo relativo ai procedimenti speciali che si svolgono dinanzi al tribunale in composizione monocratica **l'articolo 558-bis c.p.p.**, relativo al giudizio immediato, per consentire anche nei procedimenti con citazione diretta a giudizio l'applicabilità di tale rito.

#### *Art. 558-bis - Giudizio immediato*

- 1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.**
- 2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis.**

La disposizione è specifica e statuisce che in caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procederà sicuramente all'udienza predibattimentale.

Sul punto, come chiarito già dai primi interventi dottrinali a riguardo, attualmente, nonostante l'art. 549 c.p.p. preveda la generalizzata applicazione di tutte le norme del codice al procedimento davanti al tribunale monocratico, salvo quanto espressamente previsto in senso contrario e previa una valutazione in concreto della loro applicabilità, è la giurisprudenza ad aver sinora escluso l'applicabilità del giudizio immediato ai reati con citazione diretta, e l'intervento del legislatore delegato intende eliminare questa preclusione.

E, difatti, la ragione per cui in sede giurisprudenziale si è escluso che il giudizio immediato fosse applicabile nei procedimenti azionabili con citazione diretta è stata individuata in una assunta incompatibilità, derivante dalla mancanza nel rito a citazione diretta di un'udienza preliminare, ritenuta presupposto implicito del giudizio immediato, in quanto esso sarebbe legittimato da un'evidenza probatoria intesa come standard di fondatezza idonea ad escludere il vaglio dell'udienza preliminare.

Considerato il fatto che con l'introduzione del cosiddetto immediato cautelare il presupposto del rito è in parte mutato (con superamento del presupposto unico dell'evidenza della prova), il dato più rilevante in questa sede è quello per cui in virtù dell'introduzione dell'udienza predibattimentale, che ha tra i suoi scopi principali di vagliare preliminarmente la sostenibilità dell'azione penale, si impone l'applicazione di un rito che ha la funzione di evitare quel vaglio quando la prova appaia evidente ad un giudice.

Per questa ragione, si è espressamente estesa anche al rito monocratico con citazione diretta l'applicazione del giudizio immediato.

Peraltro, un simile intervento si rende necessario anche in ragione dell'ulteriore intervento effettuato in forza della delega, che ha ampliato i reati azionabili con la citazione diretta, rispetto ai quali si perderebbe la celerità propria del rito immediato, in modo tanto più irragionevole se si considera che quel rito oggi si connota anche quale strumento di accesso rapido al giudizio nei casi in cui l'imputato sia sottoposto a misura cautelare.

